

PARERE DEL REVISORE LEGALE AI SENSI DELL'ART.2437-TER,
SECONDO COMMA, DEL CODICE CIVILE

Al Consiglio di Amministrazione di PARCHI VAL DI CORNIA S.p.A.

1. MOTIVO ED OGGETTO DELL'INCARICO

PARCHI VAL DI CORNIA SPA
IL PRESIDENTE

Il Consiglio di Amministrazione di PARCHI VAL DI CORNIA S.p.A. (di seguito, anche "PARCHI" o la "Società"), avendo ricevuto, in data 16 Febbraio 2021, dal Socio BAIA ETRUSCA S.n.c., la propria dichiarazione di recesso, che faceva seguito a quelle, a suo tempo presentate dagli altri Soci: PROVINCIA DI LIVORNO e CAMERA DI COMMERCIO DI LIVORNO (ADESSO CAMERA DI COMMERCIO DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO) in applicazione dell'art. 2437 del Codice Civile, ha nominato il consulente, Professor Stefano Pozzoli, ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni. In data 03.03.2021, il Consulente ha predisposto la valutazione della società (di seguito anche: la "Valutazione").

2. NATURA E LIMITI DELL'INCARICO

Il presente documento ha il fine di fornire al Consiglio di Amministrazione di "PARCHI" il parere previsto dall'art. 2437-ter del Codice Civile, stante la Perizia del Professor Stefano Pozzoli, ricevuta in data 03.03.2021 e basata sul Bilancio di Esercizio della "PARCHI", corredato dalla Relazione sulla Gestione e dalla Relazione del Collegio Sindacale, approvato nella Assemblea dei Soci del 25 giugno 2020

3. DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA

Nello svolgimento del lavoro la Società ha fornito i documenti e le informazioni ritenuti utili: nella fattispecie:

- la Perizia di Stima del Professor Stefano Pozzoli, datata 03.03.2021, da cui risulta il valore economico della Società e il valore di liquidazione delle azioni della Parchi Val di Cornia S.p.a., prima della deliberazione di approvazione del Bilancio e di distribuzione dell'utile di esercizio;
- la Relazione del Consiglio di Amministrazione della "PARCHI", predisposta in data gg.03.2021, in cui fa proprie le conclusioni del Consulente e determinano il valore di liquidazione delle azioni al netto della distribuzione degli utili di esercizio
- Il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019 corredato dalla Relazione sulla Gestione e dalla Relazione del Collegio Sindacale, approvato nella Assemblea dei Soci del 25 giugno 2020

4 . PERIZIA DEL CONSULENTE

Il Consulente, le cui determinazioni sono state fatte proprie dal Consiglio di Amministrazione, ha ritenuto di adottare, secondo le norme del Codice Civile, le metodologie di seguito descritte.

In base all'art. 2437-ter Cod. Civ., il valore di liquidazione delle azioni deve essere determinato tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

Il comma 4 del medesimo articolo precisa che "lo Statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando gli elementi del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonché altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione".

Nel caso della PARCHI VAL DI CORNIA S.p.a., nello Statuto non vi sono indicazioni in ordine ai criteri di determinazione del valore di liquidazione da adottare in caso di esercizio del recesso e, pertanto, il Consulente ha operato, adottando il Metodo Patrimoniale Semplice, riscontrandolo con quello dei multipli. Ciò in ragione del fatto che esso appare essere quello più rispondente alla realtà della Società, basandosi sulla rielaborazione dei valori storici, anziché sui metodi finanziari e reddituali, che si fondano sull'analisi per flussi. In base al metodo utilizzato, e partendo dal Patrimonio Netto contabile si giunge a determinare il Patrimonio netto contabile rettificato, in modo da ottenere valori correnti degli elementi dell'Attivo: sarà, quindi, necessario avvalersi, anche, del criterio del valore di presunto realizzo o del criterio di sostituzione, mentre per gli elementi del passivo, facendo riferimento al valore di presunta estinzione.


5. CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra descritte, tenuto conto della natura e della portata del lavoro, come illustrate nel presente parere, non sono venute a conoscenza di fatti o situazioni tali da fare ritenere che i metodi di valutazione adottati dal Consiglio di Amministrazione, per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni di PARCHI VAL DI CORNIA S.p.A., non siano, limitatamente alla finalità per la quale essi sono stati sviluppati, adeguati, ragionevoli e non arbitrari e che essi non siano stati correttamente applicati ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni.

Il presente parere favorevole, pertanto, è indirizzato al Consiglio d'Amministrazione di PARCHI VAL DI CORNIA S.p.A. ed è stato

predisposto esclusivamente per le finalità di cui all'art. 2437-ter del Codice Civile.

Tale parere non potrà pertanto essere divulgato a soggetti terzi, fatta eccezione per i soci di PARCHI VAL DI CORNIA S.p.A. che ne facciano richiesta, purché per le finalità e nei limiti di cui al medesimo articolo 2437-ter del Codice Civile, o comunque utilizzato per altro scopo, senza il preventivo consenso scritto del sottoscritto.



PARCHI VAL DI CORNIA SPA
IL SEGRETARIO

Piombino, 04/03/2021

PARCHI VAL DI CORNIA SPA
IL PRESIDENTE

